



**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B)  
DELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II., PER LA STIPULA DI UN ACCORDO  
QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54  
DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II, PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPE  
SOMMERSE DA POZZO, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE, POMPE DI  
RILANCIO IN GENERE E COMPONENTI  
MARCA LOWARA  
PER GLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO GESTITI DA AMAM S.P.A.**

## **CAPITOLATO**



## **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto:

- a) **La fornitura di apparecchiature** nuove marca **LOWARA**;
- b) **La fornitura di componenti** originali marca **LOWARA**.

## **ART.2- IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo dell'accordo quadro è pari ad **€ 80.0000,00** (Euro trentatremila/00) oltre IVA.

### **ART. 2.1- VARIAZIONE DELLA FORNITURA**

La Società appaltante potrà aumentare la fornitura, rispetto all'importo contrattuale, in misura non superiore al 20 % dell'importo contrattuale, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

### **ART.3- DURATA**

L'accordo quadro avrà la **durata massima di 36 (TRENTASEI)** mesi naturali e consecutivi e comunque fino al raggiungimento dell'importo complessivo disponibile per l'accordo quadro pari a **€ 80.000,00**.

### **ART. 4 - ELENCO PREZZI**

L'elenco prezzi unitari è costituito dal listino prezzi ufficiale della **LOWARA** allegato al presente capitolato.

La validità dei listini ufficiali della **LOWARA** nonché dei prezzi unitari allegati al presente Capitolato d'oneri, rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale.

### **ART. 5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

AMAM S.p.A. selezionerà la migliore offerta col criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

### **ART. 6 - QUALITÀ**

L'affidatario si impegna a fornire solo ed esclusivamente prodotti originali di marca **LOWARA**.

Inoltre, per ogni singolo ordinativo, l'esecutore del contratto sarà tenuto ad allegare, all'atto della consegna, copia conforme delle bolle o altra documentazione comprovante la consegna di materiale originale **LOWARA**.

### **ART.7 - GARANZIE SUI PRODOTTI**

Due anni su tutti i prodotti oggetto dell'accordo quadro.

### **ART.8 - TIPOLOGIE E QUANTITA'**

Le tipologie di prodotti originali **LOWARA** e le relative quantità saranno indicate da AMAM S.p.A. all'atto di ogni singolo ordinativo.

Ogni singolo ordine parziale non ha nessuna limitazione di importo minimo prestabilito.

### **ART.9 – TEMPI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA**

Le forniture saranno richieste a mezzo di ordini parziali che **dovranno essere evasi tassativamente nei tempi di seguito indicati:**

#### **CONSEGNA PRESSO SEDE AMAM**

- **Entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di invio dell'ordine, per gli ordini effettuati entro le ore 12:00 (anche a mezzo email);**
- **Entro 11 (undici) giorni lavorativi successivi alla data di invio dell'ordine, per gli ordini effettuati oltre le ore 12:00 (anche a mezzo email).**

È esplicito patto contrattuale che le consegne delle forniture (prelevamento, trasporti spedizioni, resa ecc.), compreso il carico e lo scarico dal mezzo di trasporto, siano a totale carico della Ditta aggiudicataria e dovranno essere effettuate presso il magazzino/officina di AMAM S.p.A. viale Giostra Ritiro – 98152 Messina (ME), tutti i giorni lavorativi, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, ad esclusione del sabato e dei festivi.



Considerato che trattandosi di forniture strettamente connesse al regolare funzionamento del Servizio Idrico Integrato del Comune di Messina, **la mancata consegna nei termini previsti nel presente articolo**, potendo comportare disservizi e/o interruzioni di pubblico servizio, **verrà considerata, fatte salve le cause di forza maggiore, grave inadempienza contrattuale e costituirà condizione sufficiente per la risoluzione contrattuale prevista a successivo art. 16.**

#### **ART.10 - PENALI**

In caso di ritardi nella consegna di apparecchiature/attrezzature/componenti, rispetto a tempi previsti dal precedente articolo, potrà essere applicata una penale di **euro 100,00 per ogni giorno di ritardo**, fino ad un massimo di euro 1.000,00.

**In caso di due ritardi nelle forniture AMAM S.p.A. si riserva di risolvere il contratto.**

AMAM S.p.A. comunicherà a mezzo mail o PEC l'applicazione della penalità il cui importo sarà stornato dall'importo della prima fattura emessa successivamente all'inosservanza.

**L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto della singola prestazione/ordine.**

Se cumulativamente i ritardi nell'esecuzione dei singoli ordini sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% del valore di contratto trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Le penali verranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l'Aggiudicatario dovrà prontamente reintegrare la cauzione.

**Il contratto potrà essere risolto salvo le applicazioni delle penali ed il risarcimento del danno, qualora l'ammontare massimo delle penali comminate superi complessivamente il 10% dell'importo contrattuale.**

#### **ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'Aggiudicatario, a garanzia degli impegni assunti, trasmetterà a AMAM S.p.A. i documenti attestanti la costituzione di una garanzia definitiva emessa a norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà svincolata trascorsi tre mesi dalla scadenza del rapporto contrattuale, verificata l'inesistenza di contenziosi. In tale ultimo caso, la garanzia fideiussoria rimarrà in deposito presso AMAM S.p.A. a titolo di garanzia fino a quando si sarà risolta definitivamente la controversia.

Il mancato pagamento dei premi da parte dell'Aggiudicatario non potrà essere opposto alla Stazione Appaltante e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'Aggiudicatario.

La garanzia è stabilita a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, al rimborso delle eventuali penali applicate, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse.

La garanzia dovrà essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.



## **ART. 12 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Aggiudicatario solleva AMAM S.p.A. da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura o derivante da sua inadempienza dei disposti di contratto; pertanto, l'Aggiudicatario è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti da AMAM S.p.A. e/o terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia AMAM S.p.A., sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentino.

L'Aggiudicatario è totalmente responsabile dei danni eventualmente causati a AMAM S.p.A. ed ai suoi dipendenti, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba ad essa rispondere nell'esecuzione del contratto. Quanto sopra in conformità all'art. 1228 C.C. e anche prescindendo dalla copertura assicurativa.

Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale dell'Aggiudicatario, a cose dell'Aggiudicatario o del suo personale, sono sempre a carico dell'Aggiudicatario stesso.

Qualsiasi incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e qualsiasi evento che possa avere influenza sull'esecuzione della fornitura e/o riflettersi negativamente sull'immagine di AMAM S.p.A., dovrà essere segnalato ad AMAM stessa nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dall'evento.

In caso di sinistro denunciato da terzi, l'Aggiudicatario s'impegna a prendere incarico e gestire il sinistro con la propria Compagnia assicurativa, manlevando in questo modo AMAM S.p.A.

L'Aggiudicatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con eventuale documentazione fotografica allegata. Inoltre dovrà inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti giudiziari.

L'Aggiudicatario dovrà presentare un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche AMAM S.p.A. ed il personale della stessa, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, con un massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila) per ogni sinistro. Il contratto di assicurazione dovrà avere durata fino al termine del contratto ed il relativo costo è a carico dell'Aggiudicatario.

L'importo sopra indicato non rappresenta un limite alla responsabilità dell'Aggiudicatario.

## **ART. 13 – FATTURAZIONE**

La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara applicando lo sconto percentuale offerto

## **ART. 14- PAGAMENTI**

I pagamenti verranno effettuati entro i 60 (sessanta) giorni fine mese successivi alla data di emissione delle fatture, previo verbale di collaudo positivo sottoscritto dal responsabile dell'Unità richiedente

In caso di contestazione della fornitura i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione ad il conseguente eventuale adempimento. La penale per ritardata consegna prevista all'art. 7 sarà comunque applicata.

## **ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

I crediti e i debiti oggetto derivanti dall'espletamento del contratto non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.



## **ART. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere alla LRH anche a titolo di risarcimento danni, LRH medesima si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Aggiudicatario della clausola risolutiva espressa di cui all'Art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- **Mancato rispetto dei termini di consegna fissati nel precedente art. 9;**
- Nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- Fallimento, liquidazione, cessione di attività dell'Aggiudicatario o qualora si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico finanziaria e/o patrimoniale di quest'ultimo;
- Cessione del contratto a terzi o stipulazioni di contratti di subappalto non autorizzati;
- Inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni;
- Gravi o ripetute violazioni accertate in merito alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- Ripetuta applicazione di penali di cui all'art. 10 o raggiungimento dell'importo massimo;
- Qualora dovesse interrompersi l'affidamento del servizio idrico integrato in capo a AMAM S.p.A.;
- nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei pagamenti;
- Riscontro del DURC negativo per due volte consecutive;

Il contratto verrà risolto senza che l'Aggiudicatario possa richiedere compenso di ogni sorta.

In caso di risoluzione per colpa dell'Aggiudicatario, questa risarcirà i danni subiti da AMAM S.p.A. e le maggiori spese sostenute da questa per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, all'espletamento dell'accordo quadro sia direttamente, sia a mezzo di altro assuntore.

## **ART. 17 – SICUREZZA**

L'Aggiudicatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Si precisa che l'Aggiudicatario e/o il corriere incaricato, nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto, è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Codice della strada.

L'Aggiudicatario, inoltre, non potrà rifiutare di utilizzare e/o far utilizzare al corriere incaricato, eventuali misure di sicurezza, che venissero, volta per volta, richieste dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso, la responsabilità ed il risarcimento di eventuali danni a persone e cose saranno a carico dell'Aggiudicatario che, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente di sollevare la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti da ogni spesa e responsabilità, sia civile che penale. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa dell'Aggiudicatario sugli effettivi responsabili

## **ART. 18 - AVVERTENZE**

La partecipazione alla presente gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato e nei relativi allegati.

IL RUP

Dott. Pierfrancesco Donato

